

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nalppadan Joby Jobi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/64136 del 15 dicembre 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "General Nursing and Midwifery", conseguito in India nel 2003 dalla Sigra **NALPPADAN Joby Jobi**, nata a Kaliyar-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1979;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **NALPPADAN Joby Jobi** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **NALPPADAN Joby Jobi** in data 3 febbraio 2012;

RILEVATO il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **Joby Jose**;

VISTA la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 27 marzo 2007 dalla quale si rileva che la Sigra **NALPPADAN Joby Jobi** (alias Joby Jose) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art.1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2003 presso la “P.V.S. Memorial Hospital School of Nursing” di Kaloorkochi (India) dalla Sigra **Joby Jose**, nata a Kaliyar-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art.2

1 La richiedente, Sigra **NALPPADAN Joby Jobi (alias Joby Jose)**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A04036

